

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
Provincia di Grosseto
PIAZZALE DEI RIONI N. 8 – 58019 PORTO S. STEFANO (GR)
Tel. 0564/811911 - Fax 0564/812044

**CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE IN USO
E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE DI PORTO
ERCOLE**

Art. 1 - OGGETTO

Il presente capitolato ha ad oggetto la concessione, in uso e gestione, per finalità sportive e sociali, dell'impianto sportivo polivalente comunale sito in Porto Ercole Loc. Molini costituito da:

- a) un rettangolo di gioco all'aperto in resina acrilica da utilizzare per il calcio a cinque e/o quale campo da tennis, di dimensioni regolamentari (ml. 21 x ml. 41, terreno da gioco con relative fasce di rispetto di ml. 1,5 "campo per definizione") ;
- b) una pista polivalente (ml. 21 x ml. 41) in resine acriliche che consente una turnazione delle seguenti quattro diverse pratiche sportive:
 - il calcio a cinque (con dimensioni regolamentari per incontri di campionati di serie "A")
 - il campo per il Basket (di dimensioni regolamentari e relative fasce di rispetto)
 - il campo per Pallavolo (rettangolo di gioco di dimensioni regolamentari e relative fasce di rispetto)
 - il campo da tennis (di dimensioni regolamentari e relative fasce di rispetto)
- c) un corpo di fabbrica per spogliatoi (con spazi dimensionati per atleti, giudici di gara, addetti) e relativi servizi di supporto per i due campi di gioco, compreso un locale infermeria, magazzini e i depositi per attrezzistica sportiva;
- d) un edificio per spogliatoio di supporto, formato da due locali distinti e relativi servizi igienici e docce, dimensionati per ospitare 18 praticanti;
- e) un edificio destinato al pubblico, con annesso locale adibito a pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, posizionato di fronte all'ampio parcheggio esistente e facilmente riconoscibile dalla principale via di accesso. La struttura ospita i principali servizi di supporto per i non praticanti: hall, punto bar/ristoro, collegamenti orizzontali e verticali con le tribune, bagni (unità igienica minima). Il locale adibito a pubblico esercizio potrà essere organizzato su una superficie di circa 30 mq al netto degli spazi di servizio e di gestione (bagno per il personale, ripostigli e magazzini). La zona destinata al pubblico ed agli accompagnatori è dotata di una piccola area esterna e limitrofa al punto di ristoro di circa 200 mq, che potrà essere attrezzata a cura dei gestori con coperture mobili, per creare un gradevole punto di incontro, godibile durante la bella stagione da tutti i frequentatori dell'impianto ed in diretto rapporto con il campo di gioco;
- f) due gradinate all'aperto, per complessivi 500 posti a sedere, una per ciascun campo di gioco, con idonei spazi di supporto e dotata di corridoi di accesso e smistamento in quota, finalizzati alla netta divisione di percorsi tra pubblico e praticanti;
- g) due piccoli parcheggi, per il personale e addetti, dei quali uno destinato a cicli e motocicli, delle dimensioni di circa 170 mq., e l'altro di mq.140 per n. 9 posti auto di cui almeno due da riservarsi ai non autosufficienti. Per il pubblico esiste uno spazio di mq. 4.000 già destinato a parcheggi di fronte all'impianto.

Art. 2 - DURATA

La concessione avrà durata **di anni cinque** con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione e sarà soggetta alle norme previste in materia.

È rinnovabile su richiesta dell'aggiudicatario per un ulteriore periodo di 5 anni a giudizio insindacabile dell'Amministrazione adottata con atto formale previa revisione del canone di concessione.

Art. 3 - CANONE CONCESSORIO

1. Il concessionario sarà tenuto a corrispondere, al Comune di Monte Argentario, per la gestione e l'utilizzo dell'impianto sportivo, l'importo indicato nella propria offerta economica. Il canone annuo dovrà essere corrisposto in due rate semestrali posticipate (marzo e settembre) di ogni anno, pena l'applicazione della decadenza di cui all'art. 5 del Capitolato d'oneri. Sulle rate successive al primo anno il concessionario sarà tenuto a corrispondere, se dovuto, anche l'aggiornamento nella misura del 100% della variazione in aumento accertata dall'Istat relativamente all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Tale adeguamento sarà comunicato al concessionario mediante lettera inviata via pec o raccomandata A.R).

Il mancato versamento del canone dovuto nei termini sopra previsti costituirà causa di decadenza dalla concessione.

Art. 4 - DOCUMENTAZIONE SULLA CONSISTENZA DELL'IMPIANTO

Al momento della sottoscrizione della convenzione le parti procederanno a redigere e sottoscrivere uno specifico verbale contenente la ricognizione e l'esatta consistenza dell'impianto, delle relative attrezzature e del loro stato in quel momento.

Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto, al momento della riconsegna dell'impianto sportivo al Comune di Monte Argentario.

Art. 5 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

Il concessionario non potrà sub-concessionare a terzi l'uso e la gestione dell'impianto sportivo oggetto della concessione uso e gestione né potrà sub-concedere a terzi la gestione del bar all'interno del medesimo

Art. 6 - MODALITA' DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Il concessionario:

- dovrà dotarsi di tutte le autorizzazioni, di tutti i nulla osta e di quant'altro necessario, in base alle norme in materia, ai fini dell'utilizzo e della gestione dell'impianto sportivo nonché ai fini dell'adempimenti di tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione della convenzione;
- potrà usare l'impianto sportivo esclusivamente per gli scopi indicati nella convenzione;
- sarà tenuto ad utilizzare l'impianto sportivo e le relative attrezzature per le attività sportive per le quali queste ultime ed il primo sono abilitati;
- sarà tenuto ad utilizzare l'impianto sportivo con la massima diligenza e cura in modo da evitare qualsiasi danno allo stesso, alle relative attrezzature ed a quant'altro di proprietà del Comune di Monte Argentario, in modo, così, da restituire il tutto, alla scadenza della convenzione, in perfetto stato di manutenzione e conservazione;
- sarà tenuto a segnalare tempestivamente al Comune di Monte Argentario ogni danno occorso all'impianto sportivo ed alle relative attrezzature così come sarà tenuto a segnalare al Comune di Monte Argentario ogni danno occorso agli utenti dell'impianto ed

alle persone ivi presenti in ragione, a causa od in occasione dell'utilizzo, da parte di costoro, dell'impianto medesimo e delle relative attrezzature;

- sarà tenuto a consentire al Comune di Monte Argentario ed alle scuole prive di adeguate strutture per la pratica dello sport, l'uso gratuito dell'impianto sportivo in giorni ed orari da concordare;
- in occasione di manifestazioni ed eventi sarà tenuto a provvedere, a proprie cura e spese, alla disciplina ed al controllo degli ingressi, alla sorveglianza ed ai servizi d'ordine, ai servizi antincendio e di autoambulanza e simili, ove prescritti;
- sarà tenuto a mettere l'impianto sportivo a disposizione del Comune di Monte Argentario ed a prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni ed iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere lo sport tra la cittadinanza, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi;
- sarà tenuto ad avvalersi di figure professionali qualificate nel settore.
- non potrà procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie dell'impianto sportivo e delle relative strutture senza il consenso scritto del Comune di Monte Argentario;
- non potrà accettare prenotazioni da parte dello stesso soggetto per più di tre giorni alla settimana al fine di consentire l'uso dei campi ad un maggior numero di utenti, ad eccezione di manifestazioni sportive che abbiano più lunga durata;
- sarà tenuto, previa comunicazione del Comune di Monte Argentario notificatagli con un anticipo di almeno 15 giorni, a consentire, a titolo gratuito, lo svolgimento, da parte del Comune di Monte Argentario, di particolari manifestazioni sportive all'interno dell'impianto sportivo;
- sarà tenuto ad ottemperare a tutte le ordinanze e regolamenti comunali relativi alle attività svolte ed alla civile convivenza;
- dovrà assicurare l'uso pubblico dell'impianto secondo le disposizioni previste dalla presente convenzione.

Art. 7 - GESTIONE STRUTTURA ADIBITA A RISTORO

1. Per la gestione del bar e dunque per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, il concessionario dovrà dotarsi di tutte le autorizzazioni, di tutti i nulla osta e di quant'altro necessario e previsto dalla normativa vigente.

2. Il concessionario sarà tenuto a praticare prezzi, per le consumazioni, non superiori a quelli medi praticati per le stesse consumazioni negli altri esercizi similari della zona, nonché a rispettare le disposizioni di legge in materia di orari e di prezzi, anche relativamente alla loro pubblicità (ad oggi artt. 85 e 87 L.R. 7/2/2005 n. 28).

Art. 8 - SPAZI PUBBLICITARI

1. Ogni attività di pubblicità visiva e fonica all'interno dell'impianto sarà di esclusiva competenza, cura e profitto del concessionario, con l'obbligo di ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità. Il Comune di Monte Argentario si riserva il diritto di apporre pubblicità propria o di propri sponsor, negli spazi interni ed esterni, a titolo del tutto gratuito e per la durata ritenuta necessaria nell'ambito delle manifestazioni o attività organizzate dal Comune.

2. I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno contenere pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, escludendo, inoltre, qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti, movimenti politici ed associazioni in genere portatrici di interessi particolari.

Art. 9 - ALTRI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà altresì provvedere a proprie cure e spese:

1. alla pulizia dell'impianto e delle relative attrezzature;
2. alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto e delle relative attrezzature come previsto dagli art.10 ed 11 del presente capitolato;
3. all'apertura, chiusura, gestione dell'impianto, mediante l'impiego di idoneo personale;
4. alla custodia dell'impianto, delle attrezzature e dei materiali in esso esistenti o che ivi saranno collocati e al ripristino ed alla loro sostituzione in caso di loro deterioramento o danneggiamento per l'uso, anche non corretto degli utenti, o per la scarsa sorveglianza;
5. alla scrupolosa osservanza delle norme via via vigenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza degli impianti, di impianti, di personale e di prevenzione dagli infortuni e dagli incendi;
6. ad apportare all'impianto ed alle relative attrezzature tutte le modifiche richieste delle norme via via vigenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza degli impianti, di impianti, di personale e di prevenzione dagli infortuni e dagli incendi;
7. a richiedere ed ottenere le autorizzazioni, i nulla osta e quant'altro necessario per il regolare funzionamento dell'impianto e delle relative attrezzature;
8. al pagamento di ogni onere, imposta e tassa per il funzionamento dell'impianto; alla regolarizzazione ed al trasferimento dell'intestazione dei contratti, già esistenti, relativi alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del telefono, del gas, ecc.;
9. al pagamento di tutte le spese gestionali relative all'impianto sportivo ed alle attività connesse (imposte e tasse sulle licenze, spazzatura, depurazione, acquedotto, telefono, gas, riscaldamento, elettricità, ecc.);
10. alla pubblicità ed alla promozione dell'impianto sportivo e delle attività ivi espletate;
11. alla fornitura ed all'installazione degli eventuali DPI (dispositivi di prevenzione individuali).
12. al pagamento del personale necessario per il corretto funzionamento dell'impianto sportivo.

Art. 10 - MANUTENZIONE ORDINARIA

1. La manutenzione ordinaria dell'impianto e delle relative attrezzature sarà a carico esclusivo del concessionario, il quale prima di eseguire ogni singolo intervento, dovrà illustrare e notificare di ciò il Comune di Monte Argentario tramite PEC indirizzata a: argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it e rivolta all'Ufficio Lavori Pubblici ed all'Ufficio Sport dell'Amministrazione ed ottenere da quest'ultima il preventivo nulla osta.
2. In caso di interventi di manutenzione ordinaria eseguiti dal concessionario in assenza del necessario e preventivo nulla osta del Comune di Monte Argentario, quest'ultimo avrà diritto di richiedere ed ottenere dal primo ogni intervento ritenuto utile ai fini della migliore riuscita dell'intervento, fino all'integrale rifacimento dello stesso e compreso il ripristino immediato dei beni nel loro stato originario.
3. In caso di assoluta e documentata urgenza tale da non consentire di attendere oltre pena il pregiudizio alla funzionalità dell'impianto, il concessionario potrà eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria contestualmente all'invio, al Comune di Monte Argentario, della comunicazione di cui al comma 1. In tal caso resta, comunque, sempre fermo ed impregiudicato il diritto del Comune di Monte Argentario di accertare l'effettiva necessità ed urgenza dell'intervento e di controllarne la corretta esecuzione disponendo, se del caso, tutti gli accorgimenti e le migliorie ai fini della migliore riuscita dello stesso.
4. Il concessionario è tenuto ad eseguire con tempestività tutti gli interventi di manutenzione ordinaria. In difetto tali interventi potranno essere eseguiti dal Comune di Monte Argentario con addebito delle relative spese al Concessionario. Il Comune di Monte Argentario, inoltre, potrà ingiungere e prescrivere al Concessionario l'esecuzione degli

interventi di manutenzione ordinaria che via via sia necessario porre in essere.

5. Rientrano nella manutenzione ordinaria tutti gli interventi di riparazione tesi a mantenere pienamente efficienti l'impianto sportivo e le relative attrezzature ivi compresi gli interventi di sostituzione, anche integrale, degli elementi che compongono l'impianto e le relative attrezzature.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ai fini della convenzione rientrano nella manutenzione ordinaria:

- a) la riparazione ed il rifacimento di parti di intonaci interni ed esterni, di tinteggiature interne ed esterne, la riparazione ed il rifacimento di rivestimenti e pavimenti interni ed esterni;
- b) la riparazione e/o la sostituzioni di parti accessorie, vetrate, infissi e serramenti interni ;
- c) la riparazione e/o la sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;
- d) la riparazione e/o la sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione esterna, nonché la riparazione e/o sostituzione di porzioni interne per acqua fredda, calda, e di riscaldamento;
- e) la manutenzione di quadri elettrici in genere, con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzioni delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;
- f) la riparazione dei gruppi elettrogeni, soccorritori e U.P.S. nonché la sostituzione, anche integrale, dei singoli elementi o componenti degli stessi;
- g) la verifica e la sostituzione periodica degli idranti e degli estintori;
- h) la verniciatura periodica dei pali in ferro, siano essi per recinzione area o pali di illuminazione, dei cancelli, della recinzione e di tutte le opere in ferro presenti;
- i) la riparazione e/o la sostituzione della rete di recinzione, e reti interne all'impianto comprese le recinzioni aeree;
- j) la riparazione e la sostituzione, anche integrale, delle pavimentazioni delle aree e delle superfici dedicate alle attività sportive, la riparazione e la sostituzione, anche integrale, delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde, nonché la riparazione e la sostituzione delle relative attrezzature ginnico-sportive;
- k) la verifica periodica degli impianti elettrici così come richiesta dalla C.P.V.L.P.S. quando non siano state effettuate modifiche per manutenzione straordinaria nonché la loro riparazione e la sostituzione, anche integrale, di uno o più dei loro elementi e componenti;
- l) la verifica biennale degli impianti di messa a terra a cura della Azienda USL competente, con pagamento dei relativi oneri;
- m) l'intestazione del C.P.I. per impianti assimilati a locali di pubblico spettacolo.

6. All'inizio di ogni anno, il concessionario dovrà, presentare al Comune di Monte Argentario, un piano/programma degli interventi di manutenzione ordinaria. Il

Concessionario non potrà sospendere il pagamento del canone né pretendere alcunché a qualsiasi titolo o ragione laddove sia costretto a chiudere l'impianto sportivo per il tempo necessario all'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria.

7. Gli interventi di manutenzione e conduzione degli impianti tecnologici dovranno essere effettuati ai sensi della vigente normativa sulla sicurezza degli impianti, e delle normative vigenti in materia di pubblico spettacolo di tipo sportivo. Il concessionario o le ditte incaricate della manutenzione ordinaria non potranno modificare alcun elemento degli impianti e delle strutture senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune di Monte Argentario.

Art. 11 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. Il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie cure e spese, all'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione straordinaria. A tal proposito il concessionario, prima di eseguire ogni singolo intervento, dovrà illustrare e notificare di ciò il Comune di Monte Argentario tramite PEC indirizzata a: argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it e rivolta all'Ufficio Lavori Pubblici ed all'Ufficio Sport dell'Amministrazione ed ottenere da quest'ultima il preventivo nulla osta.

In caso di interventi di manutenzione straordinaria eseguiti dal concessionario in assenza del necessario e preventivo nulla osta del Comune di Monte Argentario, quest'ultimo avrà diritto di richiedere ed ottenere dal primo ogni intervento ritenuto utile ai fini della migliore riuscita dell'intervento, fino all'integrale rifacimento dello stesso e compreso il ripristino immediato dei beni nel loro stato originario. In caso di assoluta e documentata urgenza tale da non consentire di attendere oltre pena il pregiudizio alla funzionalità dell'impianto, il concessionario potrà eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria contestualmente all'invio, al Comune di Monte Argentario, della suddetta comunicazione. In tal caso resta, comunque, sempre fermo ed impregiudicato il diritto del Comune di Monte Argentario di accertare l'effettiva necessità ed urgenza dell'intervento e di controllarne la corretta esecuzione disponendo, se del caso, tutti gli accorgimenti e le migliorie ai fini della migliore riuscita dello stesso.

2. Resta inteso che il concessionario non potrà sospendere il pagamento del canone né ottenere alcuna riduzione dello stesso laddove ai fini dell'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria sia necessario o anche solo opportuno chiudere in tutto o in parte l'impianto sportivo. Analogamente il concessionario non potrà sospendere il pagamento del canone né ottenere alcuna riduzione dello stesso laddove la chiusura, in tutto o in parte, dell'impianto sportivo sia imputabile al fatto del terzo, ad un evento fortuito, a forza maggiore o, ancora, dipenda dalla necessità di eseguire degli interventi, richiesti dalla normativa in vigore, anche in materia igienico-sanitaria, di sicurezza degli impianti, di personale e di prevenzione dagli infortuni e dagli incendi, ed indispensabili ai fini della funzionalità e dell'utilizzo dell'impianto sportivo.

E' previsto un accesso annuale in contraddittorio tra le parti al fine di stabilire i lavori da effettuarsi nell'impianto dovuti all'usura della struttura stessa.

Art. 12 - MIGLIORIE ED ADDIZIONI

1. Tutte le addizioni e migliorie realizzate dal Concessionario, ivi comprese le attrezzature ed i sussidi sportivi per le varie attività, diverranno di diritto ed a titolo gratuito di proprietà del Comune di Monte Argentario alla scadenza della convenzione anche laddove siano state realizzate con il consenso di quest'ultimo. Pertanto nessuna somma potrà essere richiesta dal Concessionario al Comune di Monte Argentario per l'esecuzione delle suddette addizioni e migliorie.

2. Laddove il Comune di Monte Argentario intenda eseguire modifiche, ampliamenti o migliorie all'impianto sportivo ed alle relative attrezzature, tali interventi saranno ad esclusivo carico dell'Amministrazione la quale vi potrà provvedere con un preavviso di almeno 45 giorni da notificarsi al concessionario a mezzo di lettera raccomandata A.R. o PEC. Resta inteso che il concessionario non potrà sospendere il pagamento del canone né ottenere alcuna riduzione dello stesso laddove ai fini dell'esecuzione delle modifiche, degli ampliamenti e delle migliorie di cui sopra sia necessario o anche solo opportuno chiudere in tutto o in parte l'impianto sportivo.

ART. 13 - UTILIZZO DELL'IMPIANTO DA PARTE DEL COMUNE

1. Il Comune di Monte Argentario avrà diritto ad utilizzare, a titolo gratuito, l'impianto per attività dirette dell'Amministrazione o per attività scolastiche, così come segue:

a) per attività scolastiche n. 40 ore mensili dal 15-9 al 15-6, di cui l'80% da usufruirsi nelle ore antimeridiane;

b) per attività dirette dell'Amministrazione Comunale fino ad un massimo di n. 48 ore annue.

2. L'Amministrazione comunale avrà, inoltre, diritto di utilizzare l'impianto tutte le volte che ne avrà la necessità con un preavviso al gestore di almeno 15 giorni e alle tariffe vigenti.

Art. 14 - NORME DI SICUREZZA

1. Il concessionario dovrà attenersi alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico per la sicurezza) con particolare riferimento al capo III del titolo I, nonché ai titoli II, II, V, VI, VIII e IX. Oltre a controlli resi obbligatori dalla normativa, il Comune di Monte Argentario potrà in qualsiasi momento procedere alle ispezioni che più riterrà opportune.

3. Il concessionario provvederà a volturare il certificato prevenzioni incendi.

Per tutti gli altri rischi, è obbligo per l'appaltatore elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi o POS o, ove ricorra il caso, presentare autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei rischi nell'ambiente di lavoro, ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/08, comunicando al Comune ogni eventuale aggiornamento e provvedendo all'attuazione delle misure di sicurezza ivi previste necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici dell'attività svolta.

Art. 15 - RENDICONTAZIONE, ORARI E TARIFFE

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il concessionario sarà tenuto a presentare all'Ufficio Sport del Comune:

a. una dettagliata relazione sulla situazione dell'impianto sportivo e delle relative attrezzature, comprendente l'indicazione degli interventi di ordinaria manutenzione che il concessionario deve attuare e quelli già posti in essere nell'anno trascorso;

b. una dettagliata relazione sulla gestione dell'impianto sportivo e sull'attività sportiva svolta, con la relativa rendicontazione ed il programma dell'attività da effettuare nell'anno successivo, con l'indicazione del nominativo del Responsabile dell'impianto, degli orari di apertura, dei calendari di utilizzo. Detto programma deve essere improntato a criteri che prevedono la priorità dell'uso alle scuole, all'Amministrazione comunale, alle altre società sportive, ai privati, ecc. e dovranno essere esposti al pubblico. Il programma di attività potrà essere modificato dal Comune di Monte Argentario nel caso in cui venga riscontrata una inadeguatezza del medesimo ai criteri di utilizzo dell'impianto.

2. I proventi derivanti dalla gestione dell'impianto sportivo verranno introitati dal concessionario. Le tariffe per l'utilizzo dell'impianto che il concessionario applicherà saranno stabilite dalla Giunta Comunale e dovranno essere esposte al pubblico.

Per la stagione 2016/2017 si applicheranno le tariffe in corso pari a :

- per calcio a 5 : € 40,00 (diurno) all'ora

€ 50,00 (notturno) all'ora

- per pallavolo e pallacanestro: € 35,00 (diurno) all'ora

€ 40,00 (notturno) all'ora

- per tennis: € 4,00 a persona (singolo diurno) all'ora

€ 5,00 a persona (singolo notturno) all'ora

€ 4,00 a persona (doppio diurno) all'ora

€ 5,00 a persona (doppio notturno) all'ora

Art. 16 - CONTROLLI

1. Il Comune di Monte Argentario potrà effettuare, in ogni momento e senza alcun preavviso, controlli sulla corretta gestione e manutenzione dell'impianto sportivo e delle relative attrezzature, anche con diritto alla verifica dei documenti contabili, al fine di accertare l'osservanza degli obblighi assunti dal concessionario con la sottoscrizione della presente concessione.

2. Laddove venisse riscontrata una non corretta gestione dell'impianto sportivo da parte del concessionario o l'omessa esecuzione degli interventi ad esso spettanti o ancora l'inadempimento del medesimo agli impegni assunti con la sottoscrizione del presente capitolato e che si riverberano sulla conservazione ed il funzionamento dell'impianto sportivo e delle relative attrezzature, il Comune di Monte Argentario potrà procedere alla messa in mora del concessionario il quale dovrà immediatamente ottemperare a quanto ingiuntogli dal primo.

3. In caso di ripetute e gravi violazioni, il Comune di Monte Argentario procederà alla risoluzione della convenzione.

4. Il Comune avrà inoltre diritto di controllare con personale dell'Ufficio Tecnico la regolare esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di spettanza del concessionario.

In caso di esecuzione di tali interventi non a perfetta regola d'arte, il concessionario sarà tenuto ad attenersi alle disposizioni impartite dal Comune di Monte Argentario al fine di provvedere in merito, disposizioni che potranno arrivare sino all'integrale rifacimento dell'intervento.

Art. 17 - RESPONSABILITA'

1. Il concessionario è responsabile per ogni e qualsiasi danno dovesse occorrere all'impianto ed alle relative attrezzature anche laddove provocato da terzi o dagli utenti dell'impianto medesimo.

2. Il concessionario è altresì responsabile per ogni e qualsiasi danno dovesse occorrere agli utenti dell'impianto ed alle persone ivi presenti in ragione, a causa od in occasione dell'utilizzo, da parte di costoro, dell'impianto medesimo e delle relative attrezzature.

3. A tal fine il concessionario è tenuto a stipulare, con una primaria compagnia di Assicurazione, un'idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi con un massimale minimo di € 1.500.000,00 (per quanto riguarda i danni a terzi) e con un massimale minimo di € 180.000,00 (per quanto riguarda i danni all'impianto ed alle relative attrezzature). Tale/i polizza o polizze dovrà/anno essere consegnata/e al Comune di Monte Argentario all'atto della sottoscrizione della convenzione. In mancanza non si procederà alla sottoscrizione della convenzione, il concessionario decadrà dall'aggiudicazione ed il Comune avrà diritto ad incassare la cauzione provvisoria presentata dal primo ai fini della partecipazione alla gara.

4. Il Comune di Monte Argentario è in ogni caso esente da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare a persone e/o cose dall'uso dell'impianto sportivo e delle relative attrezzature affidati in gestione al concessionario nonché dall'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di competenza del concessionario, dovendo, quest'ultimo, tenere indenne il Comune di Monte Argentario da ogni azione o pretesa eventualmente mossa ed avanzata nei suoi confronti.

Art. 18 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO

1. La convenzione si risolverà di diritto mediante semplice lettera raccomandata A.R. o PEC inviata dal Comune di Monte Argentario al concessionario in caso di inadempimento, da parte di quest'ultimo, anche solo ad uno degli impegni assunti. In tal caso resta fermo il diritto del Comune di Monte Argentario di agire nei confronti del concessionario per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti.

2. In caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse il Comune di Monte Argentario potrà recedere dalla convenzione tramite lettera raccomandata A.R. o PEC senza dovere alcunchè al concessionario. Il recesso avrà effetto decorsi trenta giorni dalla data di ricezione, da parte del concessionario, della suddetta lettera raccomandata A.R. o della prefata PEC.

Art. 19 - FORO COMPETENTE

Eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione della convenzione saranno devolute alla competenza Tribunale di Grosseto con esclusione di qualsiasi altro Foro.